



Comune di Corchiano

Ordinanza n° 54 del 15/11/2019

Disposizioni sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari nel territorio comunale in attuazione del Decreto Legislativo n° 150 del 14 agosto 2012, in applicazione della difesa integrata per la tutela dell'ambiente, della salute pubblica e della biodiversità.

IL SINDACO

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 290/2001;

Visto il Regolamento CE 396/2005 (LRM) relativo ai limiti massimi di residui antiparassitari nelle derrate alimentari;

Visto il Regolamento CE 1907/2006 (REACH) relativo alla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche;

Visto il Regolamento CE 1272/2008 (CLP) relativo alla classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze o miscele;

Visto il regolamento CE 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE;

Vista la direttiva CE 127/2009 relativa alle macchine irroratrici per l'applicazione dei pesticidi e fitosanitari;

Vista la direttiva 128/2009/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari;

Viste le D.G.R. 669/2002 e 219/2009 ed il regolamento di produzione integrata delle colture, per la difesa fitosanitaria delle colture e per il controllo delle infestanti di cui al disciplinare del servizio fitosanitario della regione Lazio;

Visto il regolamento CE 1185/2009 relativo alle statistiche sui fitosanitari;

Visto il Decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. TESTO UNICO AMBIENTALE;

Visti gli art. 50 e 54 del Decreto legislativo 267/2000 e ss.mm.ii;

Visto il Decreto del Ministero della Salute 8 agosto 2016 *"Revoca di autorizzazioni all'immissione in commercio e modifica delle condizioni d'impiego di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosate in attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1313 della Commissione del 1°agosto 2016"*;

Visto il Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 *"Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"*;

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2014 *"Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. 14 agosto 2012, n.150"*;

Ritenuto necessario adeguare, le ordinanze sindacali del Comune di Corchiano n° 16 del 18.04.2013 *"Uso prodotti chimici diserbanti, comunque denominati"* e n° 21 del 16/05/2013 *"Disposizioni sull'uso e sulla detenzione dei prodotti sanitari nell'ambito del territorio comunale"* ai D.Lgs n° 150 del 14/08/2012 e D.Lgs.22 gennaio 2014 *"Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)..."*;

Considerato che nel comune di Corchiano esistono due monumenti Naturali di elevato valore naturalistico, il "Parco delle Forre" e il "Monumento Naturale di Pian Sant'Angelo" (anche Oasi WWF), aree che devono essere particolarmente protette dall'impiego di prodotti fitosanitari;

Visto che nell'ambito del territorio comunale si ricorre all'uso frequente e pianificato di prodotti fitosanitari in agricoltura, per combattere le principali avversità delle piante (malattie infettive, fisiopatie, parassiti e fitofagi animali, come cimice e balanino o marciume bruno, etc...);

Tenuto conto che nelle aree agricole del territorio comunale sono presenti numerose abitazioni civili isolate e svariate attività umane;

Considerato che nel territorio comunale esistono pozzi idrici e acque di captazione sotterranee destinate al consumo umano ed erogate mediante acquedotto pubblico, nel cui raggio di estensione è stabilita un'area di rispetto e di salvaguardia ai sensi dell'art. 94 del D. Lgs 152 del 2006 e smi.;

Visto il regolamento della Regione Lazio in applicazione della "difesa integrata delle colture" che ha l'obiettivo di ridurre il più possibile l'utilizzo dei fitosanitari ed il rischio di modificare gli ecosistemi agricoli e i meccanismi naturali di controllo, di cui al Disciplinare del Servizio Fitosanitario della Regione Lazio, Determinazione n. G07012 del 18/05/2017;

Considerato che per "prodotti fitosanitari" si intendono (così come definito dal PAN art.3, comma 1, lettera A) tutti quei prodotti, nelle diverse forme in cui sono fornite all'utilizzatore finale, contenenti o costituiti da sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti, destinati ad uno dei seguenti impieghi:

- proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o prevenire gli effetti di questi ultimi;
- influire sui processi vitali dei vegetali, ad esempio nel caso di sostanze, diverse dai nutrienti, che influiscono sulla loro crescita;
- conservare i prodotti vegetali;
- distruggere vegetali o parti di vegetali indesiderati;
- controllare o evitare una crescita indesiderata dei vegetali;

Ritenuto necessaria l'applicazione del *"principio di precauzione e prevenzione"* in circostanze o in aree specifiche, a fronte di un potenziale pericolo per la salute e per l'ambiente;

VIETA

Richiamando le normative specifiche di settore ed in assenza di uno specifico e preventivo piano di utilizzazione agronomica /ex art. 94, c.4. lett.C e c.5, lett.D) del Decreto Legislativo 152/2006:

1. L'utilizzo e/o lo spandimento all'interno del territorio comunale di diserbanti/fitosanitari/pesticidi e/o concimi chimici e fertilizzanti nel raggio di 200 metri rispetto al punto di captazione o di derivazione di **acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano**. Devono comunque essere adottate tutte le cautele per la tutela delle risorse idriche sotterranee, anche se non adibite ad uso potabile;
2. L'utilizzo di tutti i **prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva "Glifosate", in tutte le sue forme e dosaggi, su tutto il territorio comunale**;
3. L'impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree interne ai Monumenti Naturali, ad eccezione dei trattamenti per agricoltura biologica; solo in caso di situazioni di estrema emergenza, sono ammessi trattamenti limitati e corredati da specifici piani agronomici, atti a salvaguardare il patrimonio naturalistico esistente, previo comunicazione al Comune almeno 24 ore prima;
4. L'approvvigionamento idrico da **fontane pubbliche**, per la miscelazione dei prodotti fitosanitari;
5. L'uso dei fitofarmaci e/o concimi di natura chimica **durante le ore notturne** (dalle ore 21.30 alle ore 5.00) salvo i trattamenti prescritti in uno specifico piano agronomico e/o effettuati in ragione di igiene pubblica, previo comunicazione al Comune almeno 24 ore prima; è vietato l'uso dei fitofarmaci anche in presenza di vento che abbia un'intensità tale da provocare la deriva della miscela applicata;
6. L'utilizzo dei **prodotti neonicotinoidi** contenenti i seguenti principi attivi "imidacloprid, clothianidin, tiamethoxam, acetamiprid, thiacloprid" su tutto il territorio comunale, **in quanto causa accertata della moria di api e impollinatori, come anche di uccelli, farfalle, invertebrati e di molteplici altre forme viventi**;

ORDINA

- che sul tutto il territorio comunale vengano applicati i principi generali di **"difesa integrata delle colture"** (Allegato III PAN), principi che permettono di ridurre al minimo l'utilizzo dei prodotti chimici, attraverso l'applicazione del Disciplinare del Servizio Fitosanitario della Regione Lazio (Determinazione n. G07012 del 18/05/2017) che prevede l'utilizzo di tecniche colturali di fertilizzazione e irrigazione equilibrate e la prevenzione e/o il trattamento degli organismi nocivi attraverso monitoraggio, individuazione e **"lotta guidata"**, sulla base di bollettini agronomici emessi da professionisti specializzati e l'utilizzo di metodi biologici, come colture cuscinetto e trappole attrattive, mezzi fisici, meccanici, agronomici e altro;
- che i trattamenti devono avvenire ad una **distanza minima di 50 metri dai corsi d'acqua** inseriti nello specifico elenco regionale, non sono consentiti inoltre nelle aree con falda idrica affiorante e non sono permessi ad una distanza inferiore di 150 metri da aree umide e da corsi d'acqua classificati di elevato interesse ambientale e naturalistico ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997. La distanza deve essere calcolata dalla linea corrispondente al massimo livello delle acque raggiunto dal corpo

idrico nell'anno e si deve comunque garantire la tutela della vegetazione ripariale da fenomeni di deriva dei prodotti fitosanitari;

- che le aree soggette a trattamento devono essere ad una distanza minima di **100 metri** dal centro abitato (così come da perimetro individuato con deliberazione di Giunta Comunale n° 196 del 21.05.1993), ad almeno **50 metri** da civili abitazioni isolate, ad una distanza minima di **15 metri** da colture non interessate al trattamento o da aziende biologiche, ad almeno **15 metri** dalle strade di pubblico transito (sia esse provinciali, comunali o vicinali), dai pozzi e da acque private destinate ad uso agricolo o potabile;
- che, relativamente alla **distanza dai confini** con altre colture o proprietà, attraverso una dichiarazione firmata dai confinanti, è ammessa la riduzione o l'eventuale eliminazione delle distanze minime rispetto alle loro proprietà; è ammesso il dimezzamento delle distanze minime anche quando i trattamenti vengono effettuati con irroratrici manuali e/o a spalla oppure con irroratrici che non utilizzano il sistema di ventilazione, in quanto con queste modalità si riduce fortemente il rischio di deriva, previo comunicazione al Comune almeno 24 ore prima;
- che, nel caso in cui vengano utilizzati prodotti ammessi in regime di **agricoltura biologica**, le distanze minime da rispettare **si dimezzano**, ad eccezione delle distanze dalle acque di captazione e/o di derivazione delle acque superficiali o profonde destinate al consumo umano o dai pozzi di uso pubblico;
- che nei fondi inclusi all'interno del perimetro urbano sono ammessi solo trattamenti specificatamente autorizzati per agricoltura biologica;
- di apporre in modo visibile, almeno 24 ore prima del trattamento fitosanitario e per l'intero periodo di azione del fitofarmaco impiegato, dei **cartelli** da collocare all'ingresso principale del fondo agricolo e nei punti più visibili dal pubblico di tutta l'area interessata al trattamento; il cartello deve contenere il principio attivo da usare o usato, la classificazione, i pittogrammi, la superficie trattata e il tempo di rientro. Il cartello deve essere visibile dai punti di accesso al fondo e disposto con la parte scritta verso l'esterno. L'utilizzatore professionale e/o il proprietario del fondo, almeno 24 ore prima del trattamento, devono avvertire la popolazione residente in un raggio di 100 metri dal fondo da trattare, tramite cartelli perimetrali e ove possibile anche a voce;
- di adottare tutte le misure idonee a tutelare l'ambiente, la salute pubblica e la sicurezza sul lavoro nell'esecuzione di ogni trattamento fitosanitario, dallo stoccaggio alla conservazione, dalla preparazione della miscela fino allo smaltimento dei contenitori, rispettando il **D. Lgs. 150 del 2012 (PAN)** e attenendosi scrupolosamente alle indicazioni d'impiego riportate sulle schede tecniche dei prodotti (con particolare attenzione a dosi e impieghi consentiti);
- di conservare la documentazione contabile, comprovante l'acquisto dei fitosanitari regolarmente autorizzati, registrati e non soggetti a restrizioni e di tenere aggiornato l'apposito "**registro o quaderno di campagna**", con annotazione di tutti i trattamenti effettuati e i prodotti utilizzati dall'azienda (da registrare entro 30 giorni dall'esecuzione del singolo trattamento), documenti questi da esibire in caso di verifica ispettiva da parte del personale preposto ai controlli;

- che le **attrezzature professionali impiegate per l'irrorazione** dei prodotti fitosanitari siano sottoposte a controlli funzionali periodici, secondo le modalità indicate nell'Allegato II del D.Lgs 150/2012, al fine di garantire che le stesse rispettino i requisiti richiesti dall'allegato stesso; sono esonerati dal controllo le attrezzature portatili e gli irroratori a spalla;
- che, se a fine trattamento, dovesse rimanere nella irroratrice un quantitativo di prodotto, questo dovrà essere diffuso all'interno del fondo oppure dovrà essere mantenuto in azienda per essere successivamente utilizzato in un successivo trattamento oppure conferito agli operatori autorizzati allo smaltimento;
- di utilizzare tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) e collettiva (DPC) indicati sulle schede tecniche di sicurezza del prodotto;
- di effettuare i trattamenti consentiti, nell'ambito dei fondi rientranti nel perimetro urbano e nei fondi limitrofi ad abitazioni civili isolate, esclusivamente **nelle ore meno frequentate dalla popolazione e in assenza di vento e/o di pioggia**;
- di sospendere qualsiasi trattamento fitosanitario durante il **periodo della fioritura** delle piante a impollinazione entomofila e zoofila pericolosi per le Api e per gli altri impollinatori, oltre che nelle fasi di **pre-raccolta**;
- che la **vigilanza** sull'osservanza della presente ordinanza e l'accertamento delle violazioni relative sono affidati al personale del Corpo Forestale dei Carabinieri, agli agenti di Polizia Locale e a tutte le altre figure istituzionali deputate al controllo;
- che nei casi previsti, tutte le comunicazioni preventive siano rese al Comune in forma scritta, contenenti tutti i dati necessari all'identificazione del fondo e l'eventuale documentazione da allegare, in una delle seguenti modalità:
 - consegna all'ufficio protocollo del Comune;
 - telefax al recapito 0761/572544;
 - e-mail all'indirizzo comunedicorchiano@legalmail.it

IL SINDACO RICORDA

Che l'acquisto e l'utilizzo di fitofarmaci, riportanti in etichetta il codice di pericolosità, è subordinato al possesso di apposito patentino (abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari) in corso di validità (quinquennale rinnovabile), rilasciato dalla Regione Lazio (DGR 219/2009) Assessorato Agricoltura, Area Servizio Fitosanitario e Risorse Genetiche, "Guida al corretto impiego dei prodotti fitosanitari";

SANZIONI

- Qualora venga accertata anche una sola violazione relativa al mancato rispetto delle norme di trattamento sopra indicate, gli organi preposti procederanno ad una sanzione amministrativa pecuniaria che prevede il pagamento di una somma **da 300 a 900 euro** in applicazione dell'art. 16 della legge 689 del 1981 a norma del quale: *"È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento,omissis"*, ad eccezione delle violazioni riportate nei punti seguenti e specificatamente normate dal D.Lgs. 150/2012;
- Salvo che il fatto non costituisca reato, l'utilizzatore (come definito dall'art. 9 del PAN) che non sottopone le attrezzature per l'irrorazione dei prodotti fitosanitari ai controlli funzionali periodici, come sopra descritto, di cui all'art. 12 del PAN è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria che prevede il pagamento di una somma **da 500 a 2.000 euro**;
- Salvo che il fatto non costituisca reato, l'utilizzatore che non adempia agli obblighi di tenuta del registro dei trattamenti previsto dall'art.16, comma 3 del PAN (registro o quaderno di campagna), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria che prevede il pagamento di una somma **da 500 euro a 1.500 euro**;
- Salvo che il fatto non costituisca reato, l'utilizzatore che non osserva le misure stabilite a tutela delle fonti di approvvigionamento di acqua potabile e delle aree specifiche di cui agli art. 14 e 15 del PAN è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria che prevede il pagamento di una somma **da 5.000 euro a 20.000 euro**;
- Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque acquista, detiene, utilizza o vende prodotti fitosanitari, presta consulenze sull'impiego dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti senza essere in possesso del certificato di abilitazione di cui agli art.8 e 9 del PAN, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria che prevede il pagamento di una somma **da 5.000 euro a 20.000 euro**;
- Salvo che il fatto non costituisca reato, il distributore (così come definito dall'art. 8 del PAN) che non accerta l'identità dell'acquirente e la validità del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e non registra i prodotti venduti con il riferimento al numero o codice dell'abilitazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria che prevede il pagamento di una somma **da 2.000 euro a 10.000 euro**;
- Salvo che il fatto non costituisca reato, il distributore che non adempie all'obbligo di trasmissione dei dati di vendita di cui all'art. 16, comma 1, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria che prevede il pagamento di una somma **da 500 euro a 1.500 euro**;
- Salvo che il fatto non costituisca reato, il distributore che all'atto della vendita non fornisce all'acquirente le informazioni sul corretto utilizzo di cui all'art. 10, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria che prevede il pagamento di una somma **da 1.000 euro a 5.000 euro**;

- Salvo che il fatto non costituisca reato, il distributore che all'atto della vendita non fornisce all'utilizzatore non professionale, le informazioni generali, di cui all'art 10, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria che prevede il pagamento di una somma da **1.000 euro a 5.000 euro**;
- Salvo che il fatto non costituisca reato, il distributore che si avvale per la vendita di prodotti fitosanitari, di personale non in possesso del certificato di abilitazione alla vendita di cui all'art 8, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria che prevede il pagamento di una somma da **5.000 euro a 15.000 euro**;
- Salvo che il fatto non costituisca reato, il distributore che vende agli utilizzatori non professionali prodotti fitosanitari che non recano in etichetta la specifica dicitura "prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali", è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria che prevede il pagamento di una somma da **10.000 euro a 25.000 euro**;
- Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque effettua irrorazione aerea senza essere munito delle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti di cui all'art.13, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria che prevede il pagamento di una somma da **20.000 euro a 100.000 euro**;
- Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque effettua irrorazione aerea in difformità alle prescrizioni stabilite dall'autorità competente nell' autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria che prevede il pagamento di una somma da **20.000 euro a 100.000 euro**;
- Nel caso di reiterazione delle violazioni previste dalla presente ordinanza è disposta, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, la proposta presso gli organi competenti (Regione Lazio e ASL Viterbo), di **sospensione da uno a sei mesi** del certificato di abilitazione (di cui agli art. 8 e 9) e qualora, successivamente all'emissione del provvedimento di sospensione, sia commessa un'ulteriore violazione è disposta la proposta **di revoca del certificato di abilitazione**.

Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni e al D.Lgs. n. 69 del 17/04/2014.

Sono fatte salve, per le medesime fattispecie eventuali sanzioni già presenti nella normativa nazionale e regionale.

Le spese necessarie per eventuali analisi di laboratorio per l'accertamento della violazione, saranno poste a carico del trasgressore secondo le normative vigenti.

L'esecuzione della presente ordinanza e la vigilanza è affidata alla Polizia Locale, agli agenti e ufficiali di P.G. ed alle competenti strutture del S.S.N.

DISPONE

- la revoca dell' ordinanza n° 30 del 15/07/2017;
- l'immediata esecutività del presente provvedimento;
- la pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Corchiano;
- la trasmissione del presente provvedimento per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza a: Prefettura di Viterbo, ASL di Viterbo, Provincia di Viterbo, ARPA Lazio di Viterbo, Comando Stazione dei Carabinieri di Corchiano, Comando Stazione Corpo Forestale dello Stato, Comando di Polizia Locale del Comune di Corchiano.

Tutti gli enti e i corpi di polizia sopra indicati sono agenti accertatori delle disposizioni di cui alla presente ordinanza;

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio entro 60 (sessanta) giorni, ai sensi dell'art. 119 comma 2 dell'Allegato I al D.Lgs 2 luglio 2010 n. 104 (Codice del Processo Amministrativo), ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, in entrambi i casi dalla data di pubblicazione/notificazione del presente avviso.

Corchiano, li 15.11.2019



IL SINDACO

Paolo Parretti